

Dott. Proc. Riccardo Cambi

NOTAIO IN PISTOIA

Studio: Via degli Armeni, 3

Tel.: (0573) 364671 - 26767

Rec., Via dei Conti, 3 FI - Tel.: (055) 289535

Repertorio N. 25

Fascicolo N. 11

=====

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO
(A.N.I.C.A.) con sede in Collecchio (Parma).

=====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantasei e questo giorno
quattordici del mese di aprile

14 APRILE 1996

in Campi Bisenzio, raccordo Autosole/Firenze Mare,
in una sala del Motel Forte Agip alle ore 11.30.
A richiesta dell'Associazione Nazionale Italiana
Cavallo Arabo (A.N.I.C.A.) con sede in Collecchio
(Parma), Via della Libertà n. 23, codice fiscale
n.97002100580 e partita IVA 01886340346, io sotto-
scritto Dott. RICCARDO CAMBI, Notaio in - - - - -
Pistoia, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, così procedo
a verbalizzare per atto pubblico lo svolgimento
dell'assemblea straordinaria degli associati della
predetta associazione che si tiene oggi, in questo
luogo ed ora, in seconda convocazione, essendo
andata deserta quella indetta in prima convocazione
per il giorno 12 aprile 1996.

A norma dell'art. 17, del vigente statuto sociale
assume la Presidenza dell'assemblea e

si costituisce

- il Dr. Francesco Santoro nato a Bari il 7 marzo
1948 nella sua veste di Presidente del Consiglio
Direttivo, domiciliato per la carica presso la sede
dell'associazione, della cui identità personale io
Notaio sono certo il quale, con il mio consenso,
rinuncia all'assistenza dei testimoni.

Il Presidente constata:

- che la presente assemblea straordinaria e' stata
regolarmente convocata con avviso trasmesso per
posta a termine di statuto oltre dodici giorni prima
della data fissata per la presente assemblea a tutti
gli associati con allegato il testo delle modifiche
statutarie da apportare secondo la proposta dell'or-
gano direttivo;

- che del consiglio direttivo sono presenti, oltre
ad esso Presidente Francesco Santoro, i consiglieri
Andrea Pagnini - Vice Presidente, Pier Luigi Rota -
Segretario, Martino Brizio, Francesco Rocca;

- che sono presenti tutti i Sindaci Revisori.

Il Presidente informa che i voti esprimibili dai
soci assommano a 2095 e che il quorum costitutivo
per la validità dell'assemblea straordinaria in

REGISTRATO A ~~PISTOIA~~ PISTOIA

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFF. LOC. FIRENZE 2

Il di 18 APRILE 1996

al n° 540 Serie

con euro L. 1.000.000.000

seconda convocazione pari ai due quinti ammonta a 838. Rende altresì noto che da parte dell'ufficio di segreteria dell'assemblea è in corso di redazione l'elenco degli intervenuti con i voti a ciascuno spettanti, elenco che verrà fornito nel corso dell'assemblea. Comunque è certo che già ora risulta presente un numero di soci superiore al quorum previsto dallo statuto per cui l'assemblea fin da questo momento può essere dichiarata validamente costituita in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria


1. Introduzione del Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Relazione del Vice Presidente sulle modifiche statutarie proposte.
3. Deliberazione sulle modifiche statutarie

Il Presidente dopo aver rivolto un saluto agli intervenuti, invita il Vice Presidente a illustrare le proposte di delibera sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Il Vice Presidente Andrea Pagnini commenta le modifiche statutarie che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione, sono state richieste dal Consiglio di Stato con il parere n. 3026/1995 emesso dalla Sezione Seconda in data 20 dicembre 1995.

Tali modifiche concernono:

- a) l'introduzione formale, tra gli organi dell'associazione, del Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione, finora contemplato dallo statuto ma non inserito ufficialmente nell'elenco degli organi sociali di cui all'art. 10 dello statuto che dovrà conseguentemente essere modificato;
- b) la specificazione che le modifiche del regolamento sottoposte al voto dell'assemblea ordinaria devono essere proposte dal Consiglio Direttivo quale organo a ciò specificamente deputato, con conseguente modifica degli artt. 12 punto 3 e 20 lettera f) del vigente statuto;
- c) la previsione che concorrono a costituire il patrimonio sociale i contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione o versati successivamente in esecuzione di deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, con conseguente modifica dell'art. 27 lettera a) del vigente statuto;
- d) la sostituzione dei riferimenti statutari allo Stud Book con il Registro di razza tenuto secondo le



direttive e raccomandazioni della World Arabian Horse Organization, con conseguente modifica degli artt. 4 comma 2, 4 comma 3, 23 e 18 comma 2 del vigente statuto sociale;

e) la modifica dei termini "controllare" e "veridicità" di cui all'art. 34 del vigente statuto con gli altri "verificare" e "corrispondenza";


f) la eliminazione della facoltà di prevedere il diritto di voto per l'associato benemerito o ad honorem, con conseguente modifica dell'ultimo comma dell'art. 4 dello statuto.

Conclusa l'esposizione dell'Avv. Andrea Pagnini, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Intervengono i seguenti soci:

Montoro: svolge un intervento critico lamentando che già nell'assemblea ordinaria del 28 ottobre 1995 gli amministratori e, in particolare, l'Avv. Pagnini, avevano comunicato che il riconoscimento giuridico era stato già conseguito. Aggiunge che nell'assemblea straordinaria del 6 novembre 1994 venne deliberata l'approvazione dello statuto in vigore per adeguarlo alle indicazioni ministeriali sempre a fine del conseguimento della personalità giuridica. Ora il Consiglio di Stato esige ulteriori modifiche che non corrispondono a quelle sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Legge quindi le parti essenziali del parere del Consiglio di Stato e conclude annunciando di votare contro l'approvazione delle modifiche perché, approvandole, all'associazione verrebbe sottratta la sua competenza primaria a tenere il registro di razza per ridursi ad un ufficio di pubblicità del cavallo arabo.

Alle critiche sollevate da Montoro, risponde il Vice Presidente Pagnini, il quale dichiara di non aver mai affermato che il riconoscimento giuridico era stato concesso perché in realtà la procedura amministrativa ancora non si è conclusa proprio perché manca il parere favorevole del Consiglio di Stato. Pone in evidenza il fatto che senza personalità giuridica l'ANICA non può tenere i libri genealogici poiché la legge n. 30 del 1991 espressamente prevede tale competenza solo per gli enti dotati di personalità. D'altra parte rileva che le richieste del Consiglio di Stato non sono negoziabili. Conclude sostenendo l'opportunità che vengano accolte le richieste del Consiglio di Stato di modifica dello statuto nella formulazione proposta perché, in verità, queste non snaturano gli scopi istituzionali dell'associazione e, nel contempo, consentirebbero alla stessa di tenere i registri di razza.



Montoro: replica a Pagnini affermando che non è contro la personalità giuridica dell'associazione ma solo al fatto che questa debba avvenire alle condizioni richieste dal Consiglio di Stato.

Patacchiola: rileva che se viene eliminato dallo statuto il riferimento allo Stud Book, l'ANICA viene snaturata.

Girola: si sofferma su alcuni punti del parere del Consiglio di Stato dichiarandosi contrario alle modifiche che comportano il passaggio delle competenze in materia di tenuta di libri genealogici all'ENCI.

Pagnini replica alle osservazioni di Girola rilevando che le attuali norme di legge e quelle del regolamento di esecuzione attribuiscono la competenza della tenuta dei libri genealogici alle associazioni con personalità giuridica o, per il cavallo arabo -per il quale non esiste un ente personificato-, all'ENCI.

Prende anche la parola il Consigliere Rocca per far notare che il Ministero delle Risorse Agricole, quale organo referente in sede di istruttoria nel procedimento per il riconoscimento, ha firmato nel 1994 il parere favorevole propedeutico al successivo parere da parte del Consiglio di Stato e rileva che forse, nell'assemblea dell'ottobre 1995 fu riferito questo fatto e non l'avvenuta concessione del riconoscimento giuridico.

A questo punto il Presidente Santoro invita l'Avv. Aloisio, presente in assemblea, quale legale fiduciario dell'associazione, a illustrare i termini della questione giuridica che oppone l'ANICA alla pubblica amministrazione. L'Avv. Aloisio fa notare che la normativa comunitaria consente all'ANICA di mantenere la tenuta del registro genealogico ancorché priva di riconoscimento giuridico e che tale normativa è sovraordinata rispetto a quella nazionale che non vi può derogare. Conclude dicendo che l'assemblea deve decidere liberamente se accogliere o meno le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo.

Capecci: ritiene che le modifiche statutarie non risolvono il problema sollevato dal Consiglio di Stato e che la nuova formulazione dell'art. 4 costituisce un'abdicazione alle funzioni dell'ANICA. Propone pertanto che venga ritirata la proposta di modificare l'art. 4.

Tofoni: fa notare che le modifiche hanno carattere astratto e che comunque l'associazione non può rinunciare alle sue funzioni istituzionali.

Pagnini, su sollecitazione di altri interventi, si dichiara d'accordo ad emendare la proposta di modifica dell'art. 4 ultimo comma nel senso che il socio benemerito o ad honorem possa esercitare il diritto di voto solo se rivesta anche la qualifica di associato ordinario ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, così come richiesto dallo stesso Consiglio di Stato.

Pagnini inoltre, a nome del Consiglio Direttivo ed alla luce della discussione, si dichiara d'accordo a proporre all'assemblea di modificare soltanto gli articoli 10, 12 punto 3, 20 lett. f), 27 lett. a) e 4, ultimo comma nel testo sopra emendato, articoli di cui dà lettura in assemblea su invito del Presidente.

Conclusa la discussione il Presidente, prima di passare alla votazione, comunica che sono intervenuti all'assemblea, di persona o rappresentati per delega, n. 109 (centonove) associati, portatori complessivamente di n. 1083 (milleottantatre) voti sui 2095 (duemilanovantacinque) esprimibili in assemblea, pari al 51,69%, come risulta dall'elenco redatto a cura dell'ufficio di segreteria e che viene conservato negli atti dell'associazione unitamente alla deleghe di cui è stata riscontrata la regolarità.

A questo punto si svolge la votazione per alzata di mano il cui esito è il seguente:

voti a favore: 894 (ottocentonovantaquattro);
voti contrari: 176 (centosettantasei), espressi dagli associati Rigaldo, Montoro, Patacchiola, Guiotto, Cutrona, Pasi, Algeri, Anicucci, Sorio, Rosi, Vanzo, Bordoni, Diella, Zanardi, Bernini, Tegoni, Girola, Lizzambri.

Astenuti: Azienda Agr. Il Palazzotto, titolare di 13 (tredici) voti.


Conseguentemente il Presidente proclama approvata a maggioranza la delibera con la quale l'assemblea straordinaria ha così modificato i seguenti articoli dello statuto sociale:

"Articolo 4) Gli associati si distinguono in:

- a) associati ordinari, distinti in allevatori e proprietari;
- b) associati benemeriti e/o ad honorem.

Associato allevatore può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità che sia proprietario di almeno una femmina di razza araba di età non inferiore a trenta mesi, iscrivibile nello Stud Book.

Associato proprietario può essere la persona fisica



o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità proprietario di almeno un cavallo di razza araba iscrivibile allo Stud Book di sesso maschile o castrone, oppure di sesso femminile ma, in quest'ultimo caso, di età inferiore ai trenta mesi. L'eventuale transito alla diversa categoria di associati allevatori al raggiungimento dell'età di 30 mesi del cavallo di sesso femminile dovrà essere richiesto espressamente al Consiglio Direttivo. La qualifica di associato benemerito o ad honorem è conferita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo alla persona fisica particolarmente meritevole.

L'associato benemerito o ad honorem non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa e dei contributi, salva la facoltà di optare per l'esercizio del diritto di voto previo versamento dei contributi e quote relative alle annualità in corso, qualora rivesta la qualifica di associato ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3."

"Articolo 10) Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio Sindacale."

"Articolo 12) L'assemblea è ordinaria e straordinaria:

L'assemblea ordinaria:

1. approva i bilanci
2. nomina tutti i membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero e i membri del Collegio Sindacale di sua competenza;
3. delibera sulle modifiche del regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
4. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno con esclusione delle materie di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione nominandone i liquidatori, nonchè in merito alla devoluzione del patrimonio della stessa."

"Articolo 20) Al Consiglio Direttivo sono affidate tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad eccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto, sono di competenza

dell'assemblea.

Sono particolari attribuzioni del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione degli associati a norma dell'art. 5;
- b) deliberare sull'esclusione degli associati nelle ipotesi previste dall'art. 9;
- c) deliberare sull'istituzione ed il funzionamento degli uffici dell'associazione, nonché redigere il regolamento per la tenuta della contabilità;
- d) assumere o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;
- e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa e il programma di attività da svolgere e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) approvare i regolamenti tecnici allevatoriali e sportivi redatti dalla commissione tecnica nonché proporre le modifiche al regolamento vigente, che costituisce l'insieme delle regole dettate per la disciplina dei rapporti della vita associativa ai sensi dell'art. 20 dello statuto;
- g) stabilire l'entità delle quote ordinarie e proporre quelle straordinarie all'assemblea nonché fissare il costo dei certificati e dei servizi offerti dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori all'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso."


"Articolo 27) Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione e comunque versati per effetto di deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ai sensi degli artt. 5 e 28 dello statuto;
- b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'assemblea destinerà alla costituzione di riserva;
- c) da eventuali lasciti e donazioni;
- d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

L'associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio."

Dopo di che il Presidente pone in votazione, sempre per alzata di mano, la proposta avanzata in assemblea e condivisa dal Consiglio Direttivo di non approvare le modifiche concernenti gli articoli 4, commi 2 e 3, 18 comma 2, 23 e 34 così come inizialmente illustrate dal Vice Presidente Pagnini.

L'assemblea straordinaria, con voto unanime, delibera di non modificare i precisati articoli dello



statuto, che rimangono perciò invariati.

Lo statuto sociale, nel testo aggiornato dopo le modifiche come innanzi approvate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per espressa dispensa avuta dal costituito Presidente.

Non essendovi altro da deliberare, alle ore 13,35 il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea in sede straordinaria, che prosegue poi in sede ordinaria.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di mio pugno su quattro fogli per facciate quattordici per intero e parte della quindicesima, che ho letto al costituito presidente il quale l'approva e lo sottoscrive con me Notaio.

F.to Francesco Santoro

" Riccardo Cambi Notaio

=====

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CAVALLO ARABO
(A.N.I.C.A.) con sede in Collecchio (Parma).

=====

TITOLO I

Denominazione - Sede - Oggetto

Articolo 1) L'Associazione Nazionale per il Cavallo Arabo (A.N.I.C.A.), con sede legale in Collecchio (PR), Viale Libertà n. 23 legalmente costituita il 12 novembre 1979 in Roma, è regolata dal presente statuto.

Articolo 2) L'associazione è apolitica, indipendente e non ha fini di lucro. Potrà su conforme parere dell'assemblea aderire ad associazioni ed enti analoghi a carattere nazionale e internazionale.

Articolo 3) L'associazione ha lo scopo di riunire gli allevatori e proprietari di cavalli di razza araba e si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla commercializzazione e alla diffusione del cavallo arabo.

A tal fine, in collaborazione con le autorità e gli enti competenti nazionali ed internazionali, l'associazione in particolare si prefigge di:

a) curare la selezione del cavallo purosangue arabo e quindi collaborare con gli enti pubblici e privati all'attività predetta allo scopo di mantenere la purezza della razza nel quadro delle direttive adottate dagli organi competenti.


L'associazione aderisce alle direttive dell'organizzazione mondiale per la salvaguardia del cavallo arabo (World Arabian Horse Organization);

b) adempiere ai compiti e alle funzioni eventualmente delegate dagli organi governativi competenti;

c) promuovere ed incoraggiare studi e ricerche dirette ad approfondire ed anche risolvere speciali problemi tecnici in collaborazione e d'intesa con gli organi competenti, con istituti di ricerca e di sperimentazione;

d) promuovere e partecipare a manifestazioni zootecniche per mettere in evidenza i progressi realizzati attraverso la selezione e collaborare alla loro organizzazione;

e) promuovere e attuare rassegne, mostre mercato, concorsi e gare come pure coordinare la partecipazione degli associati a manifestazioni analoghe sia in Italia ed all'estero nonché ad ogni utile iniziativa interessante/la valorizzazione del



cavallo arabo;

f) esercitare, attraverso la stampa e la propaganda, la più ampia ed efficace tutela degli interessi degli associati nel conseguimento degli scopi associativi.

TITOLO II

Associati

Articolo 4) Gli associati si distinguono in:

a) associati ordinari, distinti in allevatori e proprietari;

b) associati benemeriti e/o ad honorem.

Associato allevatore può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità che sia proprietario di almeno una femmina di razza araba di età non inferiore a trenta mesi, iscrivibile nello Stud book.

Associato proprietario può essere la persona fisica o giuridica o il gruppo associativo privo di personalità proprietario di almeno un cavallo di razza araba iscrivibile allo Stud book di sesso maschile o castrone, oppure di sesso femminile ma, in quest'ultimo caso, di età inferiore ai trenta mesi.

L'eventuale transito alla diversa categoria di associati allevatori al raggiungimento dell'età di 30 mesi del cavallo di sesso femminile dovrà essere richiesto espressamente al Consiglio Direttivo.

La qualifica di associato benemerito o ad honorem è conferita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo alla persona fisica particolarmente meritevole.

L'associato benemerito o ad honorem non ha diritto di voto ed è esentato dal versamento della quota associativa e dei contributi, salva la facoltà di optare per l'esercizio del diritto di voto previo versamento dei contributi e quote relative alle annualità in corso qualora rivesta la qualifica di associato ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3.

Articolo 5) Coloro che intendono far parte dell'associazione devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare il presente statuto e dichiarando il numero di cavalli di cui sono proprietari. Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda motivando l'eventuale rifiuto dell'iscrizione.

Le quote associative prevedono:

a) per gli associati allevatori: una quota di iscrizione una tantum, una quota annuale, oltre ad una quota per ogni femmina di oltre 30 mesi;

b) per gli associati proprietari: una quota di

iscrizione, una tantum e una quota annuale.

L'ammontare delle quote di iscrizione annuali e per ogni femmina sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà proporre agli associati il versamento di quote e contributi straordinari per esigenze specifiche. Tali quote e contributi dovranno essere deliberati dall'assemblea.

Nell'eventualità che un associato ordinario non rinnovi l'associazione nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, o comunque cessi a qualsiasi titolo di far parte dell'associazione e successivamente richieda la nuova iscrizione, sarà tenuto ad osservare tutte le norme previste per l'ingresso nell'associazione dei nuovi associati.

Articolo 6) Il venir meno dei requisiti di appartenenza alle categorie di allevatore o proprietario implica d'ufficio la perdita delle qualità di associato ordinario.

Articolo 7) L'esercizio dei diritti derivanti dall'appartenenza all'associazione spetta a tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art. 5.

Articolo 8) L'associato è tenuto all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione, nonché dei regolamenti allevatoriali e sportivi da essa emanati.


L'associato ha diritto all'assistenza tecnica ed ai benefici derivanti dalle iniziative curate dall'associazione.

Articolo 9) La perdita della qualità di associato può verificarsi, oltre che per il fatto di cui all'art. 6, per:

- a) dimissioni che devono essere comunicate con preavviso di tre mesi tramite lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- b) mancato versamento entro il primo trimestre dell'anno dei contributi di cui all'art. 5;
- c) grave violazione delle disposizioni contenute nel presente statuto e inosservanza delle deliberazioni degli organi dell'associazione nonché per grave lesione degli interessi e del prestigio dell'associazione.

La perdita della qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo in tutti i casi di cui all'art. 6 e alle lettere del presente articolo.

E' fatto salvo il diritto dell'associato di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la



deliberazione a mezzo di lettera raccomandata. La perdita della qualità di associato importa la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell'associazione nonché la irripetibilità dei contributi versati.

Il Consiglio Direttivo potrà applicare le sanzioni dell'avvertimento e della censura agli associati inadempienti o che con il loro comportamento abbiano leso il prestigio dell'associazione purchè non ricorra l'ipotesi di cui alla lettera c) del presente articolo.

TITOLO III

Organi dell'associazione

Articolo 10) Gli organi dell'associazione sono:

1. l'assemblea degli associati
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. il Collegio Sindacale.

Capo 1. - Assemblea

Articolo 11) L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'associazione o comunque in Italia presso un'idonea struttura. L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre consiglieri o due sindaci o almeno un decimo degli associati ordinari. Nella domanda devono indicarsi gli argomenti da trattare.

Articolo 12) L'assemblea è ordinaria e straordinaria:

L'assemblea ordinaria:

1. approva i bilanci
2. nomina tutti i membri del Consiglio Direttivo fissandone il numero e i membri del Collegio Sindacale di sua competenza;
3. delibera sulle modifiche del regolamento proposte dal Consiglio Direttivo;
4. delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno con esclusione delle materie di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio annuale.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello statuto;
- b) sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'associazione nominandone i liquidatori, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio della stessa.

Articolo 13) L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di

tanti associati ordinari che rappresentino la metà più uno dei voti esprimibili dagli associati secondo le modalità di cui all'articolo 18 ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza di metà più uno dei voti esprimibili nell'assemblea.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi dei voti esprimibili dagli associati secondo le modalità di cui all'art. 18.

In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino due quinti dei voti esprimibili dagli associati.

L'assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dall'assemblea.

La seconda convocazione non può avere luogo il medesimo giorno della prima.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato anche ai membri del Collegio Sindacale.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente.


Articolo 14) L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e da inviare agli associati, nel domicilio risultante dal libro degli associati, almeno 12 giorni prima di quello fissato per l'adunanza stessa.

Nell'ipotesi di cui al punto a) dell'art. 12 l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria dovrà indicare gli articoli dello statuto di cui si delibera la modificazione con il testo delle variazioni proposte.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputerà regolarmente costituita quando sia presente la totalità degli associati e siano intervenuti tutti i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Articolo 15) Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli associati che risultino iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote a loro carico, nonché gli associati in regola con il pagamento ed i contributi dovuti alla data di convocazione dell'assemblea medesima.

Articolo 16) Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato ordinario. La



rappresentanza deve essere conferita con delega scritta. La delega deve indicare le generalità dell'associato delegante e dell'associato delegato e l'assemblea per cui è conferita e deve essere consegnata al Presidente, prima dell'inizio dell'assemblea e successivamente conservata agli atti dell'associazione.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee ed ha effetto sia per la prima che per la seconda convocazione.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di due associati.

Articolo 17) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro del consiglio di maggiore età.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla persona indicata dal Presidente dell'assemblea.

Articolo 18) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto palese e le relative modalità sono determinate di volta in volta dal Presidente dell'assemblea. Dello svolgimento delle deliberazioni dell'assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie è redatto dal notaio intervenuto.

Ogni associato ordinario può avere un massimo di 12 (dodici) voti secondo la tabella di seguito riportata tenuto conto dei cavalli di sua proprietà per i quali sia stato possibile effettuare l'iscrizione allo Stud book nazionale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione:

- | | |
|---|------------|
| 1) associati ordinari proprietari | n. 1 voto |
| 2) associati ordinari allevatori
(proprietari di sole femmine oltre 30
mesi): | |
| per una fattrice | n. 2 voti |
| per due fattrici | n. 3 voti |
| per tre fattrici | n. 4 voti |
| per quattro fattrici | n. 5 voti |
| per cinque fattrici | n. 6 voti |
| per sei fattrici | n. 7 voti |
| per sette fattrici | n. 8 voti |
| per otto fattrici | n. 9 voti |
| per nove fattrici | n. 10 voti |
| per dieci fattrici e oltre | n. 11 voti |
| 3) associati ordinari allevatori (proprietari di
maschi e di femmine) in base alla suddetta tabella,
hanno diritto ad un voto in più. | |

Capo 2. Consiglio Direttivo

Articolo 19) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o sette consiglieri, dei quali uno è scelto tra gli associati ordinari proprietari. I consiglieri restano in carica per tre esercizi successivi e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Il Presidente ed il Segretario devono essere prescelti tra gli associati ordinari allevatori. La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita. Ad essi possono essere rimborsate dall'associazione le spese di viaggio, vitto e alloggio, documentate ed affrontate nell'interesse dell'associazione per incarico del Consiglio Direttivo.


Articolo 20) Al Consiglio Direttivo sono affidate tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ad eccezione soltanto di quelle che, per legge o per statuto, sono di competenza dell'assemblea.

Sono particolari attribuzioni del Consiglio direttivo:

- a) deliberare sull'ammissione degli associati a norma dell'art. 5;
- b) deliberare sull'esclusione degli associati nelle ipotesi previste dall'art. 9;
- c) deliberare sull'istituzione ed il funzionamento degli uffici dell'associazione, nonché redigere il regolamento per la tenuta della contabilità;
- d) assumere o licenziare il personale stabilendo le attribuzioni ed il trattamento economico;
- e) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi di spesa e il programma di attività da svolgere e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) approvare i regolamenti tecnici allevatoriiali e sportivi redatti dalla commissione tecnica nonché proporre le modifiche al regolamento vigente, che costituisce l'insieme delle regole dettate per la disciplina dei rapporti della vita associativa ai sensi dell'art. 20 dello statuto;
- g) stabilire l'entità delle quote ordinarie e proporre quelle straordinarie all'assemblea nonché fissare il costo dei certificati e dei servizi offerti dall'associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad altri amministratori all'uopo designati nonché nominare direttori e responsabili regionali fissandone il compenso.

Articolo 21) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni



volta che il Presidente lo ritenga necessario e su convocazione di quest'ultimo, e in ogni modo, non meno di tre volte all'anno.

La convocazione dei membri è effettuata con lettera o telexscritto contenente l'indicazione del luogo, giorno, ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare inviati almeno otto giorni prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza.

Comunicazione della riunione deve essere inviata anche ai membri del Collegio Sindacale.

Il luogo della riunione può essere stabilito sia presso la sede sociale che altrove, purchè nel territorio italiano.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, anche per delega.

Ogni consigliere ha diritto ad un voto: in caso di parità prevale il voto del Presidente. E' facoltà di ogni consigliere, eccettuato il Presidente, di delegare altro consigliere con l'indicazione preventiva di voto sugli argomenti da trattare; la delega relativa può essere trasmessa anche con telexscritto.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito registro sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Possono assistere alle adunanze, su invito del Presidente, anche persone estranee al Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo, da parte di uno dei membri a tre sedute consecutive del Consiglio importa automatica decadenza dalla carica ed il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione di un nuovo membro.

Articolo 22) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed/ in giudizio. In caso di impedimento lo sostituisce in tutte le sue funzioni il Vice Presidente, od in sua assenza, il consigliere più anziano di età.

Articolo 23) Il Segretario partecipa in via continuativa all'attività dell'associazione.

In particolare rientrano nelle sue competenze la disciplina del funzionamento della segreteria e l'aggiornamento e cura dello Stud book nonché i rapporti con la W.A.H.O.

Il Consiglio Direttivo potrà conferire al Segretario specifici e determinati poteri per il disbrigo degli atti dell'associazione. Il/Segretario svolge altresì

le funzioni di segretario della Commissione Tecnica di cui all'art. 26.

Capo 3 - Sindaci

Articolo 24) Il Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e percepiscono il compenso nella misura fissata dall'assemblea.

Almeno uno dei sindaci effettivi ed uno dei supplenti dovrà essere iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Nell'ipotesi di ottenimento della personalità giuridica e qualora si utilizzino fondi pubblici, la nomina di un sindaco effettivo sarà riservata al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

Articolo 25) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza delle legge e dello statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio ai libri e alle risultanze delle scritture contabili, verificare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori, accertare i beni di proprietà dell'associazione vistando il relativo inventario.

Delle operazioni del Collegio Sindacale viene redatto verbale su un apposito registro. Le eventuali sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.


Il progetto di bilancio dovrà essere inviato al Collegio Sindacale almeno 30 giorni prima della data fissata dall'assemblea che lo dovrà discutere.

TITOLO IV

Commissione tecnica

Articolo 26) Della commissione tecnica, qualora costituita, fanno parte:

- un funzionario del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, incaricato di vigilare con carattere di continuità sugli adempimenti previsti dai regolamenti tecnici;
- un rappresentante del Ministero della Sanità - servizi veterinari nominato dallo stesso ministero;
- un rappresentante dell'ente incaricato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali a disciplinare e controllare le corse riservate ai cavalli purosangue arabi, nominato dallo stesso ente;
- un rappresentante dell'U.N.I.R.E., nominato dallo stesso ente;
- una persona particolarmente esperta di cavalli di



razza araba nominata dal Ministero delle Risorse Agro-Alimentari su proposta A.N.I.C.A.;

- tre soci allevatori, uno dell'Italia Meridionale, uno dell'Italia Centrale ed uno dell'Italia Settentrionale, nominati dal Consiglio Direttivo dell'A.N.I.C.A.;

- un socio proprietario, nominato dal Consiglio Direttivo dell'A.N.I.C.A.;

- il Presidente dell'A.N.I.C.A. o un suo delegato;

- il Segretario dell'A.N.I.C.A. o un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'associazione.

La Commissione Tecnica elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vice Presidente.

I componenti della Commissione Tecnica restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

La carica dei componenti della Commissione Tecnica è gratuita.

La Commissione Tecnica svolge tutti i compiti tecnici, redige il regolamento tecnico allevatorio e quello tecnico sportivo che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne controlla l'osservanza nel rispetto dei rapporti con gli organismi ufficiali nazionali ed esteri.

La Commissione Tecnica delegherà particolari funzioni ai suoi organi decentrati.

La convocazione della commissione è fatta almeno 15 giorni prima della data della riunione a mezzo di lettera raccomandata, salvo i casi di urgenza nei quali la comunicazione può essere fatta con telex o con preavviso giorni tre.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Di ogni seduta è redatto verbale firmato dal Presidente.

TITOLO V

Patrimonio sociale - Bilancio

Articolo 27) Il patrimonio sociale è costituito:

a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione e comunque versati per effetto di deliberazione del Consiglio Direttivo e dell'assemblea ai sensi degli artt. 5 e 28 dello statuto;

b) dalle eccedenze attive della gestione annuale che l'assemblea destinerà alla costituzione di riserva;

c) da eventuali lasciti e donazioni;
d) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

L'associazione deve tenere l'inventario dei beni costituenti il suo patrimonio.

Articolo 28) Il fondo di esercizio è costituito:

a) dai contributi associativi annuali e dalle quote per ogni femmina di cui all'art. 5;

b) da eventuali contributi straordinari;

c) da residui attivi derivanti dallo svolgimento di iniziative varie non destinati alla costituzione di riserva;

d) da eventuali elargizioni o altri introiti o contributi straordinari;

e) da eventuali contributi autorizzati e concessi dai Ministeri, dalle Regioni e da altri enti pubblici e privati e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;

f) dall'entrate per servizi resi agli associati;

g) dagli interessi sul patrimonio.

Articolo 29) L'esercizio annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvederà alla compilazione del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea insieme alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale.

Per la natura e la finalità dell'associazione l'esercizio non può dare luogo a utili ripartibili. Il bilancio consuntivo è trasmesso al Collegio Sindacale almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea ordinaria; deve essere depositato ed inviato agli associati almeno dodici giorni prima dell'assemblea ordinaria.

TITOLO VI

Liquidazione e devoluzione del patrimonio


Articolo 30) Lo scioglimento dell'associazione e la sua messa in liquidazione sono deliberati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; l'assemblea provvede altresì alla nomina di liquidatori.

Articolo 31) La devoluzione del patrimonio avverrà, su delibera dell'assemblea straordinaria e sentito il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, a favore degli Enti italiani cui l'Associazione ha aderito e dai quali è stata riconosciuta.

TITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 32) Il domicilio degli associati, per



quanto concerne con l'associazione si intende, con tutti gli effetti, quello risultante dal libro degli associati.

Articolo 33) Competente a conoscere ed a decidere le controversie tra associazione ed associati è il Tribunale del luogo in cui ha sede l'associazione.

Articolo 34) L'associazione si riserva di controllare in qualsiasi momento e con mezzi che riterrà più opportuni, compresi i test ematici, la veridicità del cavallo per il quale verrà richiesta dall'associato la convalida del certificato di origine ed il rilascio del pedigree. Chiunque dichiari e sottoscriva documenti falsi relativi alle monte, alle nascite e rilasci certificati senza autorizzazione, verrà espulso dall'associazione.

Se un'azione o una omissione di un associato dovessero portare alla esclusione dell'associazione dalla W.A.H.O., il predetto associato sarà espulso e perseguito a norma di legge per il risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dal suo comportamento.

TITOLO VIII

Norma transitoria

Articolo 35) È dato mandato al Consiglio Direttivo di provvedere a tutto quanto necessario per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione ed anche di apportare al presente statuto tutte le modifiche, soppressioni ed aggiunte, che per la concessione del riconoscimento medesimo venissero richieste dalla competente autorità.

F.to Francesco Santoro

" Riccardo Cambi Notaio

=====

lo sc
prese
gli us
Bagn

Io sottoscritto Dr. RICCARDO CAMBI, Notaio in Bagno a Ripoli, attesto che la presente copia è conforme al suo originale consta di 11 fogli e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Bagno a Ripoli, 1 MARZO 2012

Dr. Cambi

